



S.EL.I.S. Linosa S.p.A. - Capitale Sociale € 200.000,00 i.v.
Registro delle Imprese Palermo, C.F. e P.IVA 03620870828
SEDE LEGALE : 90146 Palermo (PA) - Viale Strasburgo, 189
Tel. 091520545 - Fax 091515063 - Fax Uff. Tecnico 091526014
CENTRALE ELETTRICA : 92031 Linosa (AG) - Via Scalo Vecchio
Email: linosa@selis.it - Telefono 0922972034 - Fax 0922972501
Posta Elettronica Certificata (PEC) - selis.linosa@postecert.it

MCC

Modalità e Condizioni Contrattuali per la Connessione alle Reti di Bassa e Media Tensione di S.EL.I.S. Linosa S.p.A. degli Impianti di Produzione di Energia Elettrica e dei Sistemi di Accumulo

(Delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 99/08, ARG/elt 179/08, ARG/elt 205/08, ARG/elt 130/09, ARG/elt 125/10, ARG/elt 51/11, ARG/elt 148/11, ARG/elt 187/11, 226/2012/R/eel, 328/2012/R/eel, 578/2013/R/eel, 574/2014/R/eel, 400/2015/R/eel, 558/2015/R/eel, 424/2016/R/eel, 581/2017/R/eel, 564/2018/R/eel, 592/2018/R/eel, 66/2020/R/eel e 315/2020/R/eel)

Edizione X del 15 Ottobre 2021
In vigore dal 15 Ottobre 2021

Fascicolo redatto da
Ing. Alessandro Garsia – S.Med.E. Pantelleria S.p.A.
Pantelleria (TP)



PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA
ATTIVITA' ESERCITATA SOTTO LA DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO
SOFIP S.p.A. - REGISTRO DELLE IMPRESE DI PALERMO N. 03486970829



SOMMARIO

- 1 Oggetto ed ambito di applicazione**
- 2 Definizioni**
- 3 Abbreviazioni**
- 4 Scelta del livello di tensione**
- 5 Richiesta di connessione**
- 5 bis Richiesta di connessione tramite Comunicazione Unica nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W**
- 6 Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo**
- 7 Preventivo e procedure per la connessione**
- 7 bis Condizioni procedurali ed economiche per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione Unica**
- 8 Sostituzione dell'inverter e/o del sistema di protezione di interfaccia**
- 9 Soluzione tecnica minima generale**
- 10 Realizzazione ed attivazione della connessione**
- 11 Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni**
- 12 Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n° 42/02 e relative verifiche**
- 13 Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n° 42/02**
- 14 Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione**
- 15 Indennizzi automatici**
- 16 Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonti rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n° 42/02**
- 17 Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n° 42/02**

- 18 Disposizioni relative alla prenotazione della capacità di rete. Validità del preventivo**
- 19 Elementi per la registrazione e validazione su GAUDI' dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono**
- 20 Elementi per l'abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione semplice**
- 21 Elementi per l'abilitazione ai fini commerciali delle unità di produzione**
- 22 Modalità di comunicazione della decadenza di una pratica di connessione di una unità o di un impianto di produzione (valido dal 1 Gennaio 2017)**
- 23 Modalità di comunicazione della messa in conservazione di una unità o di un impianto di produzione (valido dal 1 Gennaio 2017)**
- 24 Modalità di comunicazione della riattivazione di una unità o di un impianto di produzione (valido dal 1 Gennaio 2017)**
- 25 Modalità di comunicazione della dismissione di una unità o di un impianto di produzione (valido dal 1 Gennaio 2017)**
- 26 Disposizioni relative alla connessione alla rete dei sistemi di accumulo**
- 27 Disposizioni transitorie relative alla connessione alla rete dei sistemi di accumulo**
- 28 Voltura della pratica di connessione**
- 29 Disposizioni finali**
- 30 Allegati**

1. Oggetto e Ambito di Applicazione

1.1 Oggetto

Con la Deliberazione n° 125/10, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha modificato ed integrato le precedenti Deliberazioni in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti produzione.

Dette modifiche ed integrazioni derivano dalla necessità di:

- prevedere strumenti, di carattere normativo e quindi regolatorio, finalizzati a rendere certe e più omogenee sul territorio nazionale le procedure autorizzative;
- ridurre il fenomeno di occupazione della capacità di trasporto sulla rete in assenza della concreta realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica, anche con l'introduzione di una garanzia monetaria da parte del Richiedente la connessione all'atto dell'accettazione del preventivo ed al termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo;
- individuare le linee e le aree di maggiore criticità del sistema elettrico;
- definire nuove procedure qualora il Richiedente realizzi in proprio l'impianto di rete per la connessione, anche attraverso la stipula di un contratto tra Richiedente e Gestore della Rete Elettrica;
- regolare gli elementi e le procedure per l'abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono;
- prevedere che il gestore di rete, qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione, rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifichi il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcoli il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, applicando al Richiedente un'adeguata sanzione monetaria.

S.EL.I.S. Linosa S.p.A. (di seguito SELIS), nella qualità di gestore della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi sull'Isola di Linosa, provvede con il presente documento a integrare le Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) per la connessione alla propria rete di impianti di produzione di energia elettrica, già oggetto di precedenti pubblicazioni.

1.2 Ambito di applicazione

SELIS gestisce linee elettriche in bassa tensione a tensione nominale pari a 230/400 V e linee elettriche in media tensione a tensione nominale pari a 10,5 kV.

Le Modalità e Condizioni Contrattuali di cui in questo fascicolo si applicano a tutte le richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che pervengono a SELIS a partire dal 1 Gennaio 2013.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n° 111/06, le definizioni di cui al Testo Integrato di Trasporto e le definizioni di cui al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n° 578/13 integrate come segue:

- 2.1 Accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione da parte del Richiedente delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
- 2.2 Area critica** è un'area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1 della Deliberazione dell'Autorità n° 125/10. In base a tali requisiti, la S.EL.I.S. Linosa S.p.A. non gestisce linee elettriche su aree critiche.
- 2.3 Codice di rintracciabilità** è il codice comunicato al Richiedente in occasione della richiesta che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- 2.4 Connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- 2.5 Data di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
- 2.6 Data di completamento dei lavori sul punto di connessione** è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il Richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
- 2.7 Data di completamento della connessione** è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione;
- 2.8 Data di completamento dell'impianto** è la data dell'invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione
- 2.9 Data di invio di una comunicazione è:**
- a) Per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
 - b) Per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - c) Per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - d) Per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- 2.10 Data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;
- 2.11 Data di ricevimento di una comunicazione è:**

- Per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;
- Per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata;
- Per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
- Per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
- Per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

2.12 GAUDI' è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della Deliberazione ARG/elt 205/08 e alla Deliberazione ARG/elt 124/10;

2.13 Gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;

2.14 Giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.

2.15 Impianto di produzione è l'insieme del macchinario delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:

- delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
- dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/i di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.)

Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;

2.16 Impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito

dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione.

- 2.17 Impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
- 2.18 Impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del Richiedente. L'impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:
- una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
 - una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.
- 2.19 Impresa distributrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n° 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del medesimo articolo e comma;
- 2.20 Lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- 2.21 Lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguito con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
- 2.22 Linea critica** è una linea individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2 lettera a) e b2), ovvero al comma 39.1 della Deliberazione dell'Autorità n° 125/10. In base a tali requisiti, la S.EL.I.S. Linosa S.p.A. non gestisce Linee Critiche.
- 2.23 Linee elettriche di cui al Decreto 21 Ottobre 2005** sono le linee elettriche transfrontaliere realizzate in attuazione del Decreto 21 Ottobre 2005.
- 2.24 Lotto di impianti di produzione** è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo che soddisfano i requisiti di cui alla Deliberazione n° 42/02, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
- 2.25 Potenza aggiuntiva richiesta in immissione** è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione;

- 2.26 Potenza ai fini della connessione** è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;
- 2.27 Potenza già disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'Utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione, come desumibile dal Regolamento di Esercizio;
- 2.28 Potenza già disponibile in prelievo** è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il Cliente finale sia disalimentato;
- 2.29 Potenza già disponibile per la connessione** è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione;
- 2.30 Potenza in immissione richiesta** è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'Utente sia disconnesso;
- 2.31 Punto di connessione** (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del Richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del Richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- 2.32 Punto di inserimento sulla rete esistente** è il punto della rete nell'assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l'impianto di rete per la connessione;
- 2.33 Servizio di connessione** è il servizio effettuato da parte del Gestore di Rete in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n° 79/99, eventualmente per il tramite di soggetti terzi nel caso in cui il Gestore di Rete, sulla base di apposite convenzioni, si avvalga di reti gestite da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- 2.34 Richiedente** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il Richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza.

- 2.35 Richiesta di connessione** è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di elementi inerenti impianti di produzione esistenti o della connessione stessa. Essa si può configurare come:
- a) **richiesta di nuova connessione:** richiesta avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo punto di connessione alla rete elettrica;
 - b) **richiesta di adeguamento di una connessione esistente:** adeguamento di una connessione esistente finalizzata a modificare la potenza in immissione ed eventualmente quella in prelievo o altri parametri elettrici inerenti il punto di connessione o l'impianto di produzione;
- 2.36 Soluzione tecnica minima per la connessione** è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato alla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- 2.37 Sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;
- 2.38 Tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- 2.39 Tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- 2.40 Tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto** dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento del progetto definito dal richiedente e la data di invio al richiedente della validazione. Tale tempo è pari a 30 (trenta) giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione.
- 2.41 Impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento** è l'impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d'anno, e per cui la grandezza E_{CHP} , definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione) nell'anno solare o nella frazione d'anno per

cui viene richiesta la qualifica ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;

- 2.42 Potenza disponibile in immissione** è il livello di potenza in immissione indicato nel contratto di connessione;
- 2.43 Potenza immessa** è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza immessa nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo
- 2.44 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:** l'attestazione resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 Dicembre 2000, n° 445/00 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 2.45 Produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.
- 2.46 Sistema di accumulo** è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.
- 2.47 Sistema di accumulo bidirezionale** è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica sia dall'impianto di produzione che dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
- 2.48 Sistema di accumulo monodirezionale** è un sistema di accumulo che può assorbire energia elettrica solo dall'impianto di produzione.
- 2.49 Sistema di accumulo lato produzione** è un sistema di accumulo installato o nel circuito elettrico in corrente continua (eventualmente anche integrato nell'inverter) o nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto compresa tra l'impianto di produzione e il misuratore dell'energia elettrica prodotta.
- 2.50 Sistema di accumulo post produzione** è un sistema di accumulo installato nella parte di impianto compresa tra il misuratore dell'energia elettrica prodotta e il misuratore dell'energia elettrica prelevata e immessa.

2.51 Unità o impianto di produzione messo in conservazione è una unità di produzione (UP) o un impianto di produzione per il quale il produttore richiede l'interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica, senza la dismissione della medesima UP o del medesimo impianto di produzione, e con l'apertura del dispositivo di generatore.

2.52 Unità o impianto di produzione riattivato a seguito della messa in conservazione è un' unità di produzione (UP) o un impianto di produzione precedentemente messa/o in conservazione e riattivata/o a seguito di richiesta da parte del produttore a SELIS, in assenza di modifiche che presuppongono anche la modifica della connessione esistente.

3 Abbreviazioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti abbreviazioni:

- a) **Autorità** è l' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- b) **Codice di rete** è il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- c) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA;
- d) **MCC** sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai Gestori di Rete per l'erogazione del servizio di connessione;
- e) **STMG** è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
- f) **STMD** è la soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione;
- g) **Terna** è la società Terna SpA
- h) **UP** sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione;
- i) **D.P.R. n° 252/98** è il Decreto del Presidente della Repubblica 3 Giugno 1998, n° 252;
- j) **Legge n° 55/02** è la legge 9 Aprile 2002, n° 52, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 Febbraio 2002, n°7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";
- k) **Decreto Legislativo n° 79/99** è il decreto legislativo 16 Marzo 1999, n° 79;
- l) **Decreto Legislativo n° 387/03** è il decreto legislativo 29 Dicembre 2003, n° 387;
- m) **DPCM 11 Maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Maggio 2004;
- n) **Decreto 21 Ottobre 2005** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 Ottobre 2005, recante "Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati";
- o) **Deliberazione n° 42/02** è la deliberazione dell'Autorità del 19 Marzo 2002 n° 42;
- p) **Deliberazione n° 136/04** è la deliberazione dell'Autorità del 29 Luglio 2004 n° 136;
- q) **Deliberazione n° 281/05** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 19 Dicembre 2005 n° 281;
- r) **Deliberazione n° 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 9 Giugno 2006 n° 111;

- s) **Deliberazione n° 88/07** è l'Allegato A la deliberazione dell'Autorità del 11 Aprile 2007 n° 88;
- t) **Deliberazione ARG/elt n° 33/08** è la deliberazione dell'Autorità del 18 Marzo 2008 n° 33;
- u) **Deliberazione ARG/elt n° 205/08** è la deliberazione dell'Autorità del 23 Dicembre 2008 n° 205;
- v) **Deliberazione ARG/elt n° 124/10** è la deliberazione dell'Autorità del 4 Agosto 2010 n° 124;
- w) **Deliberazione 339/2012/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità del 2 Agosto 2012
- x) **Testo Integrato Connessioni** (o TIC) è il Testo Integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 23 Dicembre 2015, 654/2015/R/eel.
- y) **Testi Integrato Settlement** (o TIS) è il Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di spacciamento, allegato A alla Deliberazione dell'Autorità 30 Luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- z) **Testo Integrato Trasporto** (o TIT) è il Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, allegato A alla Deliberazione dell'Autorità 23 Dicembre 2015 n° 654/2015/R/eel;
- aa) **Testo Integrato Misura Elettrica** (o TIME) è il Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 23 Dicembre 2015, n° 654/2015/R/eel
- bb) **Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo** (o TISSPC) è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 Dicembre 2013, n° 578/2013/R/eel
- cc) **Decreto ministeriale 19 Maggio 2015** è il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 Maggio 2015 recante "Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici;
- dd) **Modello Unico** è il modello unico di cui all'Allegato 1 al decreto ministeriale 19 Maggio 2015 approvato con il medesimo decreto ministeriale. Tale modello unico è costituito da una Parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori, sostitutiva della richiesta di connessione, e da una Parte II recante i dati da fornire alla fine dei lavori, sostitutiva della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione;
- ee) **AdM** sono le Apparecchiature di Misura
- ff) **SSPC** sono i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
- gg) **ASSPC** sono gli Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
- hh) **POD** è il Point of Delivery, ovvero il punto di connessione di un impianto alla rete di distribuzione del gestore di rete
- ii) **Comunicazione Unica** è una modalità semplificata con la quale può essere richiesta la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per un impianto di produzione che soddisfi i requisiti di cui al comma 5bis.1 e per il

quale il richiedente decide di avvalersi di un iter di connessione semplificato a fronte della rinuncia a usufruire di una remunerazione per l' eventuale energia elettrica prodotta e immessa in rete dall' impianto oggetto della richiesta di connessione

4. Scelta del livello di tensione

Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:

- a) Per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
- b) Per potenze di connessione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera (a);
- c) Nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibili per la connessione;

SELIS si riserva la possibilità di effettuare connessioni in bassa o in media tensione per potenze in immissione richieste superiori ai limiti di cui alle lettere (a) e (b) di cui sopra.

Le connessioni di impianti per la produzione di energia elettrica a reti monofase saranno di norma effettuate fino ad una potenza di connessione massima di 6,0 kW, limite oltre il quale le connessioni saranno effettuate a reti trifase.

5 Richiesta di connessione

5.1 Le richieste di connessione, o di adeguamento di una connessione, devono essere presentate a SELIS, utilizzando gli appositi modelli predisposti (Modello RCP), reperibile presso gli Uffici SELIS o scaricabile dal sito internet www.selislinosa.it.

5.2 Per eventuali informazioni di carattere generale e tecnico è possibile contattare:

- Sig. Alessandro Garsia:
Tel: 0923 189 90 05 (dalle ore 07-30 alle ore 12-30 dal lunedì al sabato)
E-mail: alessandro.garsia@smede.it

5.3 La richiesta di connessione dovrà comprendere:

- a) I dati identificativi del Richiedente;
- b) Il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- c) La potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- d) In caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
- e) La fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica o, nel caso in cui la richiesta riguardi l'installazione di un sistema di accumulo, che trattasi di un sistema di stoccaggio dell'energia elettrica;

- f) La data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- g) Eventuali esigenze tecniche dell'Utente della Rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- h) Un piano particellare dell'opera che evidenzia le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
- i) Un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato.;
- j) Nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla Deliberazione n° 42/02, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal Richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- k) Nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo n° 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal Richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- l) La documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo.
- m) La potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW, indicando separatamente, qualora presente, la potenza nominale del sistema di accumulo;
- n) La potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
- o) Lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore), i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono. Lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI, deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione);
- p) La destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (precisando se l'energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l'alimentazione dei servizi ausiliari,

- indicare la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico;
- q) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/11, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
 - r) L'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;
 - s) Nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
 - t) La destinazione commerciale presuntiva dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
 - u) L'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
 - v) L'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il Richiedente disponga di informazioni;
 - w) L'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione
 - x) Nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
 - 1. Le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
 - 2. La tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente.
 - y) I dati anagrafici del soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, rivestirà la qualifica di produttore di energia elettrica, se diversi dal richiedente:
 - Ragione sociale ovvero, nel caso di persone fisiche, cognome e nome, luogo e data di nascita;
 - Partita IVA ovvero, nel caso di persona fisica che non dispone di una partita IVA, codice fiscale;
 - Indirizzo della sede legale (sede italiana nel caso di società estere) ovvero, nel caso di persona fisica, indirizzo di residenza (domicilio italiano in caso di residenti all'estero), con indicazione del CAP e del codice ISTAT del Comune);
 - z) Almeno un indirizzo e-mail e un recapito telefonico del soggetto che rivestirà la qualifica di produttore

5.4 Il Richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della Rete con obbligo di connessione di terzi al quale SELIS dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.

5.5 Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il Richiedente dovrà coincidere con il titolare del punto di connessione esistente, ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare.

5.6 La richiesta di adeguamento di una connessione esistente, qualora sia relativa a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDI' o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi di SELIS sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, rappresenta una mera comunicazione di aggiornamento e non comporta il pagamento di alcun corrispettivo

5 bis Richiesta di connessione tramite Comunicazione Unica nel caso di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W

5bis.1 Le richieste di connessione tramite la Comunicazione Unica, possono essere presentate esclusivamente nel caso in cui si voglia connettere alla rete elettrica un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W utilizzando un punto di connessione esistente nel quale:

- i. È attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere;
- ii. Non sono connessi ulteriori impianti di produzione.

5bis.2 Avvalendosi dello strumento della Comunicazione Unica per richiedere la connessione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W alla rete con obbligo di connessione di terzi, il Richiedente ha diritto alle semplificazioni di cui al presente articolo e all'articolo 7bis e contemporaneamente accetta di essere soggetto alle limitazioni di cui al medesimo articolo 7bis.

5bis.3 Le richieste di connessione tramite Comunicazione Unica sono presentate a SELIS, nella cui rete insiste il punto di connessione già esistente, inviando esclusivamente la Comunicazione Unica e i relativi allegati. Non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo per la richiesta di connessione presentata tramite Comunicazione Unica.

5bis.4 Per le finalità di cui al comma 5bis.3, il soggetto che richiede la connessione per un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W avvalendosi della Comunicazione Unica è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando la Comunicazione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.

5bis.5 Il Richiedente, qualora non coincida con il Cliente Finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Comunicazione Unica il mandato ottenuto dal Cliente Finale per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.

5bis.6 Nel solo caso degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W diversi dagli impianti di produzione “Plug & Play”, la Comunicazione Unica trasmessa a SELIS deve contenere anche i seguenti allegati:

- a) Lo schema elettrico unifilare definitivo dell’ impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme CEI applicabili;
- b) La dichiarazione di conformità dell’ impianto di produzione alla regola dell’ arte ai sensi della vigente normativa;
- c) La dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
- d) Il Regolamento di Esercizio sottoscritto dal Produttore (Regolamento dedicato agli impianti di potenza inferiore a 800 W).

5 bis.7 Le richieste di modifica della connessione esistente al fine di effettuare interventi di potenziamento degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W possono essere presentate e gestite secondo le modalità previste dal presente articolo e dall’ articolo 7bis fermo restando che la potenza nominale finale dei medesimi impianti di produzione a seguito del completamento degli interventi di potenziamento deve essere inferiore a 800 W.

5bis.8 L’ invio della Comunicazione Unica a SELIS, completa degli allegati richiesti ai sensi del presente articolo, costituisce titolo abilitante per la connessione e l’ attivazione di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W. Nessuna altra attività deve essere svolta dal Richiedente al fine di connettere il proprio impianto di produzione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

6 Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo

All’atto della presentazione della richiesta di connessione, il Richiedente verserà a SELIS un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo pari a:

- a) €30,00 per potenze in immissione richieste fino a 6 kW;
- b) €50,00 per potenze in immissione richieste superiori a 6 kW e fino a 10 kW;
- c) €100,00 per potenze in immissione richieste superiori a 10 kW e fino a 50 kW;
- d) €200,00 per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
- e) €500,00 per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
- f) €1.500,00 per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
- g) €2.500,00 per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW

Gli importi di cui sopra sono validi dal 1 Ottobre 2016 e si intendono **oltre IVA**, calcolata come segue:

- Aliquota al 10%, nel caso di utenze domestiche, anche non residenti (Tariffe D2 e D3);
- Aliquota al 22%, nel caso di utenze per usi diversi (Altre Tariffe).

7 Preventivo e procedure per la connessione

7.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:

- a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
- b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
- c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Qualora si renda necessario effettuare un sopralluogo ed il Richiedente richiede che l'appuntamento fissato da SELIS sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta da SELIS e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione di SELIS è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al Richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b) o c).

7.2 Il preventivo per la connessione ha validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo Richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente richiesto da SELIS nei confronti del Richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

7.3 A seguito della richiesta di connessione, SELIS esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla Rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al Richiedente un preventivo per la connessione recante:

- a) La tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
- b) La soluzione tecnica minima per la connessione, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
- c) Le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il Richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
- d) Il corrispettivo per la connessione, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al Richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo (pari al 30% del totale), e la parte (pari al restante 70%) che dovrà versare prima di inviare a SELIS la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;

- e) L'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- f) Il termine previsto per la realizzazione della connessione;
- g) Un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (**codice di rintracciabilità**) unitamente al nominativo di un responsabile di SELIS a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine sarà comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica.
- h) Nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti di SELIS ai fini della convocazione della medesima nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n° 387/03;
- i) Il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
- j) Una specifica tecnica in cui vengono indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del Richiedente;
- k) La specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto e delle sue UP ai fini della misura. La specifica tecnica stabilisce:
 - Quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;
 - Quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti presentano lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell'impianto/UP ai fini della misura, e all'identificazione, all'interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);
 - Le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i sistemi di telelettura del gestore di rete e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l'installazione delle predette apparecchiature.
- l) Le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il Richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) I costi e le modalità di avvalimento di SELIS per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al Richiedente;
- n) La modulistica che il Richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 10 e 16 delle MCC;
- o) Nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter

- autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 16 delle MCC;
- p) L'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente come previsto dall'articolo 16 delle MCC, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto;
- q) Le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
- La sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo ed in immissione;
 - La registrazione in GAUDI' dell'impianto di produzione e della relative UP;
 - Le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
- r) La planimetria idonea all'individuazione dell'intero tracciato dell'impianto di rete per la connessione

7.4 Nei casi in cui il Richiedente indichi un punto esistente della Rete a cui SELIS dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione:

- a) Il preventivo prevederà la connessione effettuata nel punto di Rete indicato dal Richiedente;
- b) Qualora nel punto di Rete indicato dal Richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la potenza massima in immissione che può essere connessa nel predetto punto di rete. In tal caso, SELIS indicherà tutti i motivi e le spiegazioni del caso atti a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
- c) SELIS potrà proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare anche l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.

7.5 Il Richiedente potrà chiedere a SELIS una modifica del preventivo entro il termine di 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo medesimo. In questi casi, il Richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa un corrispettivo pari alla metà di quello definito al punto 5. Il Gestore, entro le medesime tempistiche di cui al punto 6 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, SELIS è tenuto a evidenziare le motivazioni. Qualora il Richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata da SELIS e qualora tale soluzione sia realizzabile, SELIS, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali di cui all'articolo 12, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 42/02.

Le tempistiche per l'accettazione del preventivo entro quanto previsto dal comma 7.2, pena la decadenza, decorrono in alternativa da:

- a) Dalla data di ricevimento, da parte del Richiedente, del nuovo preventivo completo elaborato da SELIS. L'emissione del nuovo preventivo non comporta la decadenza automatica del primo preventivo. L'accettazione del nuovo preventivo comporta il contestuale annullamento del primo preventivo, qualora non abbia già terminato la propria validità ai sensi del comma 7.2; viceversa, l'eventuale accettazione del primo preventivo dopo l'emissione del nuovo preventivo comporta il contestuale annullamento del nuovo preventivo;
- b) Dalla data di ricevimento, da parte del Richiedente, del primo preventivo qualora SELIS ne rifiuti la modifica. In questo caso l'intervallo di tempo intercorso tra la data di invio della richiesta di modifica del preventivo e la data di ricevimento, da parte del Richiedente, del diniego di SELIS non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo per l'accettazione del primo preventivo;

7.6 Qualora il Richiedente intenda accettare il preventivo, invia a SELIS, entro il termine di validità del preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:

- a) La documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo, e dell'eventuale istanza per richiedere di curare in proprio la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o gli interventi sulla rete esistente e/o le procedure autorizzative per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione.
- b) Nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi di SELIS per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 595/2014/R/eel;
- c) Nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi di SELIS per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Misura Elettrica.

7.7 Nei casi in cui il Richiedente indichi un punto esistente della Rete a cui SELIS dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, all'atto della comunicazione di accettazione del preventivo, il Richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di Rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:

- a) Decorrente dalla predetta data di comunicazione;
- b) Trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal Richiedente;
- c) Alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

7.8 Il preventivo accettato, per il quale SELIS ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra SELIS e il Richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema

elettrico locale. E' consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del Richiedente e opportunamente documentate.

7.8 bis Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, SELIS registra nel sistema GAUDI', secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione ed in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.

7.8 ter Il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 7.5 e 7.8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Sono fatti salvi i casi in cui la richiesta di modifica del preventivo sia avanzata da SELIS, i casi in cui la richiesta di modifica sia conseguente a imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero da atti normativi (anche di carattere regionale) opportunamente documentati e i casi di riduzione della potenza in immissione di cui al comma 29.4

7.8 quater Le richieste di modifica del preventivo relative a interventi sull'impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita su GAUDI' o sull'impianto elettrico dell'utente e che non comportino interventi di SELIS sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, non rientrano nel limite complessivo di cui al comma 7.8 ter e non comportano il pagamento di alcun corrispettivo.

7.9 A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il Richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.

7.10 Una volta completate dette opere, il Richiedente è tenuto a trasmettere a SELIS le seguenti:

- 1) comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- 2) l'attestazione di avvenuta registrazione all'anagrafica impianto all'interno di GAUDI' rilasciata da Terna, qualora non già trasmessa alla medesima SELIS;
- 3) documentazione attestante il pagamento della restante quota del corrispettivo per la connessione (70%);
- 4) certificazione di conformità dell'impianto realizzato ai sensi del DM 37/08;
- 5) per impianti di produzione da connettere alla rete in media tensione (10,5 kV):
 - a) se la richiesta di connessione completa è non successiva al 31 Marzo 2013, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte, ai sensi del DPR 445/00, dai costruttori dell'inverter, ovvero della macchina rotante, e del sistema di protezione di interfaccia che attestano quali delle prescrizioni richieste dalla Norma CEI 0-16 edizione III (con le

- limitazioni imposte dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia n° 84/2012 e s.m.i.) sono soddisfatte dal prodotto. In luogo delle predette dichiarazioni sostitutive, il Produttore può trasmettere le dichiarazioni di conformità, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che i componenti installati sull'impianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III);
- b) se la richiesta di connessione completa è compresa tra il 1 Aprile ed il 30 Settembre 2013, la dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta, ai sensi del DPR 445/00, dal costruttore dell'inverter, ovvero della macchina rotante, e la dichiarazione di conformità, rilasciata dagli enti accreditati, che il sistema di protezione di interfaccia installato sull'impianto sia conforme alla Norma CEI 0-16 Edizione III. In luogo della predetta dichiarazione sostitutiva, il Produttore può trasmettere le dichiarazioni di conformità, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che gli inverter, ovvero le macchine rotanti, installati sull'impianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III;
 - c) se la richiesta di connessione completa è successiva al 30 Settembre 2013, la dichiarazione di conformità, rilasciata dagli enti accreditati, che i componenti installati sull'impianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III.
 - d) Una dichiarazione redatta dagli stessi soggetti di cui all'articolo 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesta che l'impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformità alle Norme CEI e alle prescrizioni dell'Allegato A.70 richieste dalla regolazione vigente. Tale dichiarazione specifica, in particolare, a quali prescrizioni dell'Allegato A.70 e/o delle Norme CEI l'impianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono conformi. Nel caso di impianti per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa sia successiva al 30 Settembre 2013, ovvero per i quali il Produttore ha trasmesso le dichiarazioni di conformità, rilasciate dagli enti accreditati, attestanti che tutti i componenti installati sull'impianto sono conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III, la dichiarazione di cui alla presente lettera viene redatta da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze;
- 6) Per impianti di produzione da connettere alla rete in bassa tensione, la documentazione prevista dalla Norma CEI 0-21 come modificata a seguito del recepimento dell'Allegato A.70 al Codice di Rete, al fine di attestare la conformità dei componenti installati sull'impianto alla predetta Norma CEI.
 - 7) Per impianti di produzione da connettere alla rete in bassa tensione, una dichiarazione redatta dagli stessi soggetti di cui all'articolo 40.5 del TIQE 2012-2015 che attesta che l'impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalle Norme CEI e alle prescrizioni all'Allegato A.70 richieste dalla regolazione vigente. Tale dichiarazione specifica, in particolare, a quali prescrizioni dell'Allegato A.70 e/o delle Norme CEI l'impianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono conformi. Nel caso di impianti che entrano in esercizio dal 1 Gennaio 2013, la dichiarazione di cui alla presente lettera viene redatta da un responsabile tecnico di impresa

installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze.

Nel caso di impianti di produzione per i quali, all'atto della richiesta di connessione, è stata prevista la suddivisione dell'impianto medesimo in diverse sezioni con differenti date di entrata in esercizio, le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'elenco puntato di cui sopra trovano applicazione per le singole utenze in relazione alla data di entrata in esercizio di ciascuna di esse.

7bis Condizioni procedurali ed economiche per gli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W che si avvalgono della Comunicazione Unica

7 bis.1 Ai fini della connessione alla rete di SELIS di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W per il quale il Richiedente si è avvalso della Comunicazione Unica, gli eventuali lavori svolti da SELIS ai fini della connessione sono sempre classificati come "lavori semplici".

7bis.2 SELIS, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Unica:

- a) Nei soli casi in cui l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W sia connesso tramite un punto di connessione dotato di un misuratore che a seguito di un intervento di riprogrammazione possa essere abilitato alla rilevazione sia dell'energia elettrica immessa che dell'energia elettrica prelevata, effettua la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W;
- b) Procede al censimento dell'impianto di produzione nel sistema GAUDI' secondo le modalità definite da Terna;
- c) Comunica al Produttore e al Cliente Finale, titolare del punto di connessione, il codice CENSIMP del proprio impianto di produzione.

7 bis.3 L'inserimento dei dati afferenti all'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W nel sistema GAUDI' è effettuato da SELIS, sulla base del mandato con rappresentanza a essa conferito ai sensi della Comunicazione Unica. A tal fine, SELIS inserisce nel sistema GAUDI' lo schema elettrico unifilare qualora richiesto come allegato alla Comunicazione Unica.

7bis.4 Avvalendosi della Comunicazione Unica al fine di connettere un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W, il Richiedente:

- non deve sottoscrivere alcun contratto di dispacciamento;
- può immettere in rete l'energia elettrica eccedente rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque nei limiti di una potenza inferiore a 800 W;
- rinuncia a qualsiasi remunerazione in relazione alla predetta energia elettrica immessa in rete.

7bis.5 A seguito dell' invio della Comunicazione Unica, il Richiedente acquisisce il diritto a immettere energia elettrica nella rete di SELIS nei limiti della potenza installata e nel rispetto:

- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di connessione alla rete stabilite dall' Autorità;
- b) del Regolamento di Esercizio, qualora previsto dalla normativa vigente;
- c) delle regole e degli obblighi posti a carico del Richiedente contenuti nel Codice di Rete;
- d) nelle Regole Tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

8. Sostituzione dell'inverter e/o del sistema di protezione di interfaccia

Nei casi in cui venga sostituito l'inverter e/o il sistema di protezione di interfaccia, si applicano le disposizioni di cui ai punti 5,6,7 e 8 del paragrafo 7.10 del presente Regolamento. A tal fine, le tempistiche di applicano con riferimento alla data di sostituzione dell'inverter e/o del sistema di protezione di interfaccia. Il Produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione a SELIS mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00.

Nel caso di impianti già connessi in bassa tensione alla data del 30 Giugno 2012, qualora un inverter debba essere sostituito a seguito di un guasto e risulti tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, è possibile effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comunque con prestazioni non inferiori, purché almeno in grado di evitare la disconnessione nell'intervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo 5 dell' Allegato A.70. Il Produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione a SELIS ,con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00. Il Produttore allega alla predetta comunicazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, redatta dai medesimi soggetti di cui al paragrafo 40.5 del TIQE 2012-2015, in cui sono evidenziati i motivi che rendono tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione.

9 Soluzione tecnica minima generale (STMG)

9.1 La STMG per la connessione non prevede la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra SELIS e Richiedente. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.

9.2 La STMG comprende:

- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali;
- b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del Richiedente;

- c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del Richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione;
- e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.

9.3 La STMG dovrà inoltre:

- a) nei casi di cui al comma 9.2 lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del Richiedente;
- b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 9.2 lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- c) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 9.2, lettera a) e c).

9.4 Gli eventuali interventi sulla rete elettrica di cui al comma 9.2 lettera c), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.

9.5 SELIS ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui alla Deliberazione dell'Autorità n° 125/10. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico di SELIS.

9.6 La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.

9.7 SELIS, nell'ambito della STMG, può prevedere che il Richiedente metta a disposizione di SELIS spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del Richiedente, i medesimi saranno ceduti dal Richiedente a SELIS a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal Richiedente a SELIS a fronte di remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

9.8 Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il Richiedente, il Richiedente, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, consente a SELIS l'utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

9.9 Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il Richiedente, SELIS richiede al Richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile a SELIS a titolo gratuito.

9.10 Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il Richiedente, SELIS può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al Richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile a SELIS a titolo gratuito.

9.11 La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale della rete elettrica, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

10 Realizzazione e attivazione della connessione

10.1 Nel caso di:

- a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
- b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni chilometro di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.

10.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione, SELIS comunicherà al Richiedente la sospensione della prestazione ed il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il Richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.

10.3 Qualora sia necessario, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo ed il Richiedente richieda che l'appuntamento fissato da SELIS sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta da SELIS e la data effettiva del sopralluogo non sarà conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.

10.4 Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 11.1, lettera

b), punto iii). Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 11.1, lettera b), punto iii) sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.

10.5 Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il Richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare a SELIS un aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

10.6 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia a SELIS:

- a) la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC di SELIS. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione;
- b) nei soli casi in cui sia necessaria l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, ai sensi della deliberazione 595/2014/R/eel, la comunicazione attestante che le opere di cui al paragrafo 7.3, lettera c), necessarie alla corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono state ultimate;
- c) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del processo di connessione;
- d) nei casi di cui alla lettera c), una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze;

10.6 bis SELIS, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDI' la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche SELIS procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente.

10.7 Ultimata la realizzazione dell'impianto di connessione, SELIS invia al Richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione, SELIS segnalerà gli ulteriori obblighi a cui il Richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere

attivata. Contestualmente, SELIS segnala a Terna, per il tramite di GAUDI', il completamento dell'impianto per la connessione.

10.8 SELIS attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- a) la data di attivazione su GAUDI' dello stato di "UP abilitata ai fini dell'attivazione e dell'esercizio" e "Impianto abilitato ai fini dell'attivazione e dell'esercizio" di cui al paragrafo 10.10 e
- b) la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo nei soli casi diversi da quelli di cui al paragrafo 10.11.

A tali fini, SELIS comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all' attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento.

10.9 SELIS predispone il Regolamento di Esercizio e lo invia al Richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo nel caso di lavori semplici ovvero, nel caso di lavori complessi, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione nel rispetto delle tempistiche di cui al TICA ("Testo Integrato delle Connessioni Attive") o, nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data presunta di completamento della connessione come comunicata dal richiedente negli aggiornamenti dei crono programmi come richiesti da SELIS. Il richiedente completa e sottoscrive il Regolamento di Esercizio e lo invia a SELIS. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del Regolamento di Esercizio, verificata la completezza delle informazioni, SELIS provvede a segnalare su GAUDI' l'avvenuta sottoscrizione del Regolamento di Esercizio. In particolare, nel caso di ASSPC, il Regolamento di Esercizio deve essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale presenti nell' ASSPC.

10.10 A seguito della conclusione delle attività di cui ai commi 10.6, 10.6 bis, 10.7, 10.9 e 20 il sistema GAUDI' aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e notifica tale aggiornamento a Terna, a SELIS, al Richiedente, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

10.10 bis Per attivare la connessione, effettuando il primo parallelo con la rete dell'UP e del relativo impianto, SELIS dovrà:

- a) effettuare una verifica in loco dell'impianto al fine di assicurarsi che quanto dichiarato dal Richiedente nello schema unifilare di misura dell'impianto e nelle schede tecniche di misura relative alle AdM installate dal medesimo Richiedente corrisponda allo stato dei luoghi;
- b) verificare la corrispondenza fra i dati comunicati dal Richiedente in GAUDI' e lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alla taglia dell'impianto;
- c) verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 10.11;
- d) nel solo caso di UP a configurazione semplice, verificare che il Richiedente abbia completato tutte le attività necessarie alla conclusione con esito positivo di

quanto previsto dai commi 20.1 e 20.2 e completare tutte le attività funzionali all'abilitazione delle medesime UP ai fini della misura di cui al comma 19.3

Qualora il produttore si opponga all'accesso del personale di SELIS in sede di attivazione della connessione, la medesima SELIS non procede all'attivazione della connessione e sospende il termine per l'attivazione della connessione di cui al comma 10.8, dandone comunicazione al produttore stesso e al GSE nel caso in cui l'impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

SELIS, all'atto dell'attivazione della connessione, redigono un verbale di attivazione (o mancata attivazione) della connessione, strutturato in modo tale da assicurare una descrizione puntuale su quanto emerso nel corso della verifica in loco (descrizione delle attività svolte e informazioni essenziali riguardanti l'impianto di produzione, accompagnata da apposita documentazione fotografica).

10.11 Ai fini dell'attivazione della connessione, il Richiedente deve aver sottoscritto un contratto per la fornitura di energia elettrica prelevata, riferito al medesimo punto di connessione ovvero a un punto di connessione separato attraverso cui viene prelevata l'energia elettrica destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, SELIS provvede ad inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Decorso 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. La predetta informativa deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca a SELIS idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

10.12 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, SELIS provvede a:

- a) confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDI', inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP e del relativo impianto;
- b) comunicare al sistema GAUDI', secondo le modalità previste da Terna e sulla base della comunicazione di cui al paragrafo 10.6, lettera c), la tipologia di ASSPC associata.

Inoltre, nel solo caso di UP a configurazione semplice, attua quanto previsto dal paragrafo 20.4. A seguito dell'inserimento in GAUDI' della data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'UP, nonché, qualora necessario, di quanto previsto al paragrafo 20.4, il sistema GAUDI' aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto rispettivamente in "UP connessa ed in esercizio" e "Impianto connesso ed in esercizio" e notifica il predetto aggiornamento al richiedente, all'impresa distributrice, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE. Qualora il caricamento dei

predetti dati sia incompleto o non avvenga correttamente, il sistema GAUDI' notifica a SELIS l'esito negativo del caricamento e le motivazioni connesse alla mancata conclusione dell'attività di cui al presente comma. Affinché la conferma, da parte di SELIS, dell'entrata in esercizio dell'impianto si possa ritenere avvenuta nel rispetto delle tempistiche di cui al presente comma è necessario che SELIS trasmetta al sistema GAUDI', secondo le modalità definite da Terna, tutte le informazioni di cui al presente paragrafo ed al paragrafo 20.4.

10.13 A seguito dell'attivazione della connessione, il Richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso, nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:

- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
- b) del contratto di connessione sottoscritto;
- c) delle regole e degli obblighi posti a carico del Richiedente contenuti nel Codice di Rete;
- d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

10.14 I rapporti tra SELIS e il Richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui alla Deliberazione n° 125/10 dell'Autorità e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il Regolamento di Esercizio.

10.15 SELIS, qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. SELIS applica al richiedente il doppio del corrispettivo per la connessione che verrebbe determinato, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, qualora il produttore richieda l'aumento, di pari entità, della propria potenza disponibile in immissione.

Ai fini del presente comma, le immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta sono considerate sistematiche qualora si verifichi il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi dell'anno solare.

11 Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

11.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:

- a) nel caso in cui il Richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n° 387/03 si applicano le seguenti disposizioni: SELIS, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il Richiedente può richiedere a SELIS la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettriche; in tal caso, il Richiedente versa a SELIS un corrispettivo determinato

sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie e pubblicate sul Tariffario Gestione Iter Autorizzativo. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il Richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato da SELIS, inviando contestualmente a SELIS una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il Richiedente comunica a SELIS il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi ed i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata a SELIS entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario a SELIS per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal Richiedente, SELIS sollecita il Richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il Richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia a SELIS la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il Richiedente è tenuto ad aggiornare SELIS, con cadenza semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il Richiedente è tenuto a informare tempestivamente SELIS dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il Richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione all'anagrafica impianto all'interno di GAUDI' rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 della Deliberazione n° 125/10.

- b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera (a), si applicano le seguenti disposizioni:
- i. SELIS, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al Richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimo Richiedente;
 - ii. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il Richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente a SELIS una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il Richiedente comunica a SELIS il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi ed i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora

tale dichiarazione non venga inviata a SELIS entro le predette tempistiche, SELIS sollecita il Richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il Richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia a SELIS la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il Richiedente è tenuto ad aggiornare SELIS, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il Richiedente è tenuto ad informare tempestivamente SELIS dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il Richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione all'anagrafica impianto all'interno di GAUDI' rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 della Deliberazione n° 125/10.

- iii. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione ovvero per connessioni in bassa tensione che prevedano o interventi sulla rete a livello di tensione superiore, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, SELIS è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al Richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo a SELIS per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile della pratica, di cui al comma 7.3 lettera g), è tenuto ad aggiornare il Richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.
- iv. Il Richiedente versa a SELIS, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al punto (iii), un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla medesima SELIS per la gestione dell'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato da SELIS sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie e pubblicate sul Tariffario Gestione Iter Autorizzativo. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti che rispettano la Deliberazione n° 42/02, il corrispettivo suddetto è limitato ai costi sostenuti da SELIS per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
- v. E' facoltà di SELIS consentire al Richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. SELIS può consentire al Richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto di accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete

esistente. In tali casi, il Richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, SELIS, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il Richiedente, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione, da parte del medesimo Richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il Richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato da SELIS. Il Richiedente può richiedere a SELIS la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il Richiedente versa a SELIS un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie e pubblicate sul Tariffario Gestione Iter Autorizzativo. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti che rispettano la Deliberazione n° 42/02, il corrispettivo suddetto è limitato ai costi sostenuti da SELIS per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre, il Richiedente è tenuto ad aggiornare SELIS, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.

- vi. Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:
- a) Nel caso in cui l'iter sia stato curato da SELIS, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al Richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione da parte di SELIS, il Richiedente comunica a SELIS la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del Richiedente, SELIS dà corso alle richieste;
 - b) Nel caso in cui l'iter sia stato curato dal Richiedente, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica a SELIS l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte

del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Richiedente, SELIS dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte di SELIS, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

c) In tutti i casi si applicano le seguenti disposizioni:

- i. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ottenimento di tutte le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione e relative agli interventi sulla rete esistente ove previsto, ovvero dalla data di comunicazione da parte del Richiedente dell'ottenimento di tutte le medesime autorizzazioni qualora l'iter autorizzativo sia stato interamente gestito dal Richiedente, SELIS, qualora necessario, invia al Richiedente, il preventivo aggiornato.
- ii. Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal Richiedente, ovvero dalla data in cui il Gestore di Rete riceve comunicazione dell'esito negativo da parte dell'ente autorizzante (o dell'improcedibilità dell'iter autorizzativo medesimo), anche a seguito di richiesta di informativa da parte del medesimo Gestore di Rete, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, SELIS restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.
- iii. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è condiviso tra più Richiedenti. Essi hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione a SELIS. In caso contrario, SELIS o il Richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.
- iv. Nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

12 Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 42/02 e relative verifiche

12.1 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n° 387/03 e nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 42/02, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A * P + CM_A * P * D_A + 100$$

$$B = CP_B * P + CM_B * P * D_B + 6000$$

dove:

$$CP_A = 35 \text{ €/kW}$$

$$CM_A = 90 \text{ €/(kW*km)}$$

$$CP_B = 4 \text{ €/kW}$$

$$CM_B = 7,5 \text{ €/(kW*km)}$$

P = Potenza ai fini della connessione, espressa in kW

D_A = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione di SELIS in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali;

D_B = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la Centrale di Produzione di SELIS, espressa in km con due cifre decimali.

12.2 Nei casi di nuova connessione in cavo interrato, i corrispettivi CM saranno raddoppiati.

12.3 Nei casi di nuova connessione, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari al minor valore tra:

$$A = CP_A * P + CM_A * P * D_A * D_{aereo} / D_{totale} + 2 * CM_A * P * D_A * D_{cavo} / D_{totale} + 100$$

$$B = CP_B * P + CM_B * P * D_B * D_{aereo} / D_{totale} + 2 * CM_B * P * D_B * D_{cavo} / D_{totale} + 6000$$

Dove, oltre ai termini già definiti:

D_{cavo} è la lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato;

D_{aereo} è la lunghezza reale della linea aerea di connessione;

D_{totale} è la lunghezza reale della linea di connessione, pari alla somma di D_{cavo} e di D_{aereo} .

12.4 Nei casi di adeguamento di una connessione esistente, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a quello indicato al comma 12.3 ad eccezione del fatto che i corrispettivi CM non vengono moltiplicati per 2 (due).

12.5 Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi, i corrispettivi CM e CP saranno triplicati.

12.6 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal Richiedente a SELIS:

- a) Per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il Richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
- b) Per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

12.7 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al presente articolo, il Richiedente trasmette a SELIS, oltre che al GSE:

- a) All'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2 della Deliberazione n° 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
- b) Annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito dall'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla Deliberazione n° 111/06, e per i successivi 3 (tre) anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della Deliberazione n° 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciascuno dei successivi 3 (tre) anni solari, qualora, per almeno una sezione, non siano soddisfatti a consuntivo i requisiti di cui alla Deliberazione n° 42/02, il Richiedente versa a SELIS il 25% del corrispettivo per la connessione. SELIS verserà tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b) del Testo Integrato Trasporto.

12.8 Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali, il Richiedente trasmette a SELIS, oltre che al GSE:

- a) All'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n° 387/03 sulla base dei dati di progetto;
- b) Annualmente, fino al terzo anno solare incluso successivo all'anno di entrata in esercizio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n° 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Per ogni anno in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n° 387/03, il Richiedente versa a SELIS il 25% del corrispettivo per la connessione. SELIS verserà tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera b) del Testo Integrato Trasporto.

13 Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 42/02.

13.1 Il corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra i corrispettivi di cui al paragrafo precedente ed il costo individuato nella STMG.

13.2 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal Richiedente a SELIS:

- a) Per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il Richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
- b) Per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

14 Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione

Qualora il Richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione può avvalersi della procedura disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata a SELIS. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
- b) La richiesta di connessione deve indicare il numero di impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, i dati e le informazioni previste nell'articolo 5. La richiesta di connessione evidenzia anche la potenza in immissione complessivamente richiesta.
- c) SELIS predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
- d) Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi dell'articolo 4, facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto;
- e) Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta non superi 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nel presente fascicolo, relative alle connessioni alle reti in bassa e media tensione. A tal fine, i parametri D_A e D_B sono determinati considerando la media delle distanze calcolate rispettivamente a ciascun punto di connessione degli impianti di produzione appartenenti al lotto.
- f) Nel caso di lotto di impianti di produzione, l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal Richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà può quindi essere esercitata qualora tutte le connessioni siano erogate ad un livello di tensione nominale superiore a 1 kV.
- g) Qualora un medesimo Richiedente presenti, nell'arco di 6 mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche di cui ai commi 7.1 e 10.1, per le richieste di connessione successive alla prima, sono raddoppiate.

15 Indennizzi automatici

15.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nei tempi massimi consentiti dall'Autorità, SELIS, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al Richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al Richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il Richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive. Dette disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui venga richiesto/rilasciato un aggiornamento del preventivo.

15.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi massimi previsti dall'Autorità, SELIS, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al Richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al Richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valore massimo tra 20 euro al giorno ed il 5% del totale del corrispettivo per la connessione per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi. Nel caso in cui il ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il Richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive.

15.3 Qualora non siano rispettati i termini:

- Per la presentazione delle necessarie autorizzazioni, a seguito dell'accettazione del preventivo da parte del Richiedente;
- Per la fornitura, al Richiedente, delle informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del Richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo, qualora al Richiedente sia stato consentito di curare direttamente gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative;
- Per l'invio al Richiedente degli elementi necessari alla realizzazione della connessione e per il collaudo dell'impianto, qualora al Richiedente sia stato consentito di realizzare in proprio la connessione

SELIS, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al Richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al Richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

15.4 SELIS comunicherà tempestivamente al Richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al Richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

16 Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 42/02

SELIS tratterà in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 42/02 rispetto agli altri impianti di produzione. Per questi ultimi, i limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali, di cui alla Deliberazione n° 125/10 dell'Autorità, vengono raddoppiati.

17 Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 42/02

17.1 Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla Deliberazione n° 42/02, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore a 1 kV, SELIS, previa istanza presentata dal Richiedente all'atto di accettazione del preventivo:

- a. Consente al Richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicano l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
- b. Può consentire al Richiedente di intervenire anche sulla Rete esistente fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

17.2 SELIS, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui sopra, è tenuta ad inviare al Richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi di SELIS. SELIS, inoltre, prevede la sottoscrizione di un contratto con il Richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto da quanto previsto nella Deliberazione n° 125/10 dell'Autorità, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dalla Deliberazione n° 125/10 dell'Autorità. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il Richiedente abbia inviato a SELIS l'attestazione dell'avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDI' rilasciata da Terna. SELIS prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

17.3 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ovvero a seguito della comunicazione da parte del Richiedente dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni (qualora l'iter autorizzativo sia stato interamente gestito dal Richiedente), il Richiedente invia a SELIS il progetto esecutivo degli impianti di rete per la connessione al fine di ottenere da SELIS il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il Richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.

17.4 A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il Richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il Richiedente invia a SELIS la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.

17.5 SELIS, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta comunicazione, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti di rete per la connessione. I costi inerenti al collaudo sono a carico del Richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo. SELIS prende in consegna gli impianti realizzati dal Richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. SELIS comunica altresì al Richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il Richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine, SELIS segnala a Terna, per il tramite di GAUDI', il completamento dell'impianto per la connessione.

Qualora i produttori non si rendano disponibili per la cessione dell'impianto di rete per la connessione, SELIS:

- Invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com secondo le modalità ivi previste;
- Decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al precedente alinea o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- Decorsi ulteriori tre mesi dal predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

17.6 Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'attivazione della prima connessione, sia essa relativa all'impianto oggetto della richiesta o di altra utenza, all'impianto di rete oggetto di acquisizione da parte di SELIS, previa stipula dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, SELIS restituisce al Richiedente la quota di corrispettivo per la connessione già versato, maggiorato degli interessi legali. SELIS versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate al Richiedente, come individuato nella STMG, e il corrispettivo per la connessione. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal Richiedente a SELIS entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo si applicano gli interessi legali.

17.7 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto di cui al comma 17.2:

- a) I richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. SELIS definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete viene realizzata da SELIS stessa;
- b) Qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia di SELIS. In questo caso, SELIS prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità n° 125/10. SELIS prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la

possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

17.8 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso da più richiedenti e qualora un richiedente abbia già sottoscritto il contratto di cui al comma 16.2, SELIS ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti. Nei confronti del soggetto che sta già realizzando in proprio l'impianto di rete per la connessione si applicano le clausole contrattuali di cui al comma 16.2.

18 Disposizioni relative alla prenotazione della capacità di rete

18.1 Il Richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, sia nel caso di connessioni in bassa tensione sia nel caso di connessioni in media tensione. Fanno eccezione i casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al Richiedente. Entro la medesima data, il Richiedente è tenuto a trasmettere a SELIS una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- L'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- Il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I Richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse a SELIS ai sensi del presente comma.

18.2 Nei casi in cui i termini di cui al paragrafo precedente non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al Richiedente, il medesimo Richiedente è tenuto a trasmettere a SELIS, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando:

- a) Il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (**codice di rintracciabilità**) comunicato da SELIS nel preventivo;
- b) La causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- c) Il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche ai sensi del presente articolo, terminano a seguito della trasmissione a SELIS della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto

inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

I Richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse a SELIS ai sensi del presente comma.

18.3 Qualora non si rispettino le tempistiche per l'invio a SELIS delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, SELIS sollecita il Richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il Richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata da SELIS, invia alla medesima SELIS la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

18.4 Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete. Nel caso di tutti gli altri impianti si applica quanto previsto di seguito.

Per le connessioni in media tensione, la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), indicata nel preventivo, rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, al netto del tempo impiegato da SELIS per validare il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.

Nel caso in cui il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione non sia stato completato entro i termini di cui al paragrafo precedente o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la STMG indicata nel preventivo assume un valore indicativo. A tal fine, il Richiedente, all'atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti di SELIS, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della STMG evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con SELIS la fattibilità tecnica della STMG presentata in iter autorizzativo.

Nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a VIA, è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifiche con SELIS, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG redatta da SELIS, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente.

SELIS, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG, verifica se questa è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento ed al Richiedente.

Qualora l'esito della verifica effettuata da SELIS sia positivo, SELIS prenota la capacità di rete confermando in via definitiva la STMG.

In caso contrario, SELIS, nei successivi 45 giorni lavorativi, elabora una nuova STMG, prenota in via transitoria la capacità di rete elettrica esistente e comunica al Richiedente la

nuova STMG. Questa decade qualora non sia accettata dal Richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.

In caso di accettazione della nuova STMG:

- SELIS prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
- Il Richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.2 delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova STMG al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione a SELIS con le medesime tempistiche previste dai paragrafi 11.1.a e 11.1.b.ii, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova STMG. Il mancato rispetto delle suddette tempistiche comporta la decadenza del preventivo e della STMG con le modalità previste dai paragrafi 11.1.a e 11.1.b.ii.

Nel caso in cui l'impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il del procedimento autorizzativo unico verifica con SELIS, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione. Il Richiedente può autonomamente inviare a SELIS una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità della STMG oggetto di autorizzazione. SELIS dà seguito alla richiesta inoltrata dal Richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi. SELIS, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal Richiedente, verifica se la medesima STMG è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al Richiedente. Qualora l'esito della verifica effettuata da SELIS sia positivo, la stessa SELIS prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la STMG. Qualora l'esito della verifica effettuata da SELIS sia negativo, SELIS, nei successivi 45 giorni lavorativi, elabora una nuova STMG e la comunica, nelle medesime tempistiche, al Richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova STMG decade qualora non sia accettata dal Richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell'accettazione della nuova STMG, SELIS prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.

Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, in mancanza del parere positivo (sulla verifica della persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG) da parte di SELIS, la medesima STMG rimane indicativa e non è vincolante per SELIS. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, SELIS verifica la fattibilità e la realizzabilità della STMG autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale STMG viene confermata e SELIS prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

19 Elementi per la registrazione e validazione su GAUDI' dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono

19.1 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il Richiedente registra il medesimo impianto all'interno di GAUDI' e trasmette a SELIS l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto secondo le modalità e tempistiche di cui ai commi 11.1 lettera a) e 11.2 lettera b) paragrafo ii).

19.2 La registrazione dell'anagrafica impianto all'interno del GAUDI' avviene secondo modalità stabilite da Terna in coerenza con quanto disposto dalla Deliberazione ARG/elt 205/08 e dalla Deliberazione ARG/elt 124/10, nonché dal punto 8 della deliberazione 578/2013/R/eel e consiste nell'inserimento de:

- a) I dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica dell'impianto ivi incluso il codice di rintracciabilità;
- b) I dati relativi al punto di connessione (codice POD, potenza in immissione, potenza in prelievo, livello di tensione, ecc.);
- c) I dati relativi alla destinazione commerciale dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete;
- d) Gli eventuali incentivi che verranno richiesti per l'impianto in oggetto.
- e) I dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica del produttore associato all'impianto in oggetto, tra cui i dati anagrafici di cui al comma 5.3 lettere (y) e (z);

19.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell' attestazione di avvenuta registrazione in GAUDI' dell'impianto di produzione inviata dal Richiedente, SELIS verifica che i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDI' siano coerenti con quelli comunicati dal Richiedente in fase di richiesta della connessione, ivi inclusi i dati presenti sullo schema unifilare firmato dal tecnico abilitato, con particolare riferimento alla taglia dell'impianto e alle informazioni relative al punto di connessione. SELIS procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDI' e i dati di cui al comma 5.3 lettera (y), presenti nell'anagrafica produttore di GAUDI', abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDI'.

19.4 Dopo aver ottenuto da SELIS l'abilitazione alla registrazione delle UP sul GAUDI', il Richiedente procede alla registrazione della UP in cui verrà suddiviso l'impianto. A tal fine, il Richiedente:

- a) Definisce le singole UP in cui verrà suddiviso l'impianto;
- b) Conferma la destinazione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e l'eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente;
- c) Indica l'utente del dispacciamento delle singole UP.

Nel caso di impianti per i quali il Richiedente ha indicato la volontà di accedere al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto, all'atto della validazione commerciale della UP, il sistema GAUDI' provvede ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE. In tali casi si applica quanto previsto rispettivamente dalle Deliberazioni n° 280/07, ARG/elt 1/09 e ARG/elt 74/08.

19.4 bis A seguito della registrazione delle UP di cui al comma 19.4, Terna procede ad effettuare la validazione tecnica delle UP, verificando che le UP definite dal Richiedente siano conformi alla prescrizioni del Codice di Rete e classificandole sulla base della caratteristiche delle UP e della configurazione impiantistica a valle del punto di connessione della rete pubblica.

Nel caso di impianti per i quali il Richiedente ha indicato la volontà di accedere al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto, a seguito della validazione tecnica della UP, il sistema GAUDI' provvede ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE. In tali casi si applica quanto previsto rispettivamente dalle deliberazioni n° 280/07, ARG/elt 1/09 e ARG/elt 74/08.

Completata la fase di validazione tecnica di ciascuna UP, il sistema GAUDI' aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto e provvede a notificare il completamento dell'attività di validazione tecnica dell'UP a SELIS, a Terna, al Richiedente e all'utente del dispacciamento.

20 Elementi per l'abilitazione ai fini della misura delle unità di produzione a configurazione semplice

20.1 A seguito della validazione tecnica delle UP che costituiscono l'impianto di cui al comma 18.4, il Richiedente rende disponibili a SELIS, secondo le modalità di cui al comma 18.4:

- a) Lo schema unifilare di misura relativo all'impianto di produzione per il quale è stata richiesta la connessione. Tale schema è redatto ai sensi della specifica tecnica di misura, è firmato da un tecnico abilitato e reca l'indicazione delle diverse UP che compongono l'impianto, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete pubblica. Qualora sul punto di connessione su cui insiste l'impianto oggetto della richiesta di connessione insistono altri impianti di produzione o di consumo, lo schema unifilare deve riportare le indicazioni di tutte le UP e UC presenti a valle del punto di connessione, nonché la localizzazione delle apparecchiature di misura e degli eventuali ulteriori punti di connessione dei predetti impianti alla rete pubblica;
- b) Le schede tecniche di misura compilate secondo quanto previsto dalla specifica tecnica di misura e relative alle AdM per le quali, ai sensi del TIME e della deliberazione 595/2014/R/eel, il responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori è il medesimo Richiedente.

20.2 SELIS riceve dal Richiedente lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura di cui al comma 19.1 e:

- a) Ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura. In particolare verifica che:
 - i. Lo schema unifilare di misura sia stato compilato secondo i principi della specifica tecnica di misura, che il numero di UP indicate nello schema unifilare di misura sia coerente con quello delle UP registrato in GAUDI', che le Apparecchiature di Misura siano correttamente localizzate e permettano la valorizzazione dell'energia elettrica immessa e prelevata

nonché, qualora necessario dell'energia elettrica prodotta e consumata da ciascuna UP costituente l'impianto;

- ii. Le schede tecniche siano state compilate correttamente, che le informazioni presenti non siano in contrasto con quanto previsto nello schema unifilare di misura e in GAUDI', che le apparecchiature di Misura da installare o installate siano coerenti con le prescrizioni regolatorie e con la specifica tecnica di misura e siano compatibili con i propri sistemi di telelettura e di rilevazione dei dati di misura;
- b) Comunica al Richiedente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 20.1 l'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera a). In caso di esito negativo, evidenzia le motivazioni dell'esito negativo cosicché il Richiedente possa procedere a correggere gli errori presenti nello schema unifilare di misura o nelle schede tecniche di misura e riavviare il processo.

20.3 SELIS, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al comma 20.2, prima di procedere all'attivazione della connessione:

- a) Installa le Apparecchiature di Misura per le quali è responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori;
- b) Compila le schede tecniche di misura relative alle Apparecchiature di Misura di cui alla lettera a);
- c) Effettua le prove di telelettura su tutte le Apparecchiature di Misura per le quali è responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica, interrogando le Apparecchiature di Misura e verificando la correttezza dei dati acquisiti;
- d) Procede alla compilazione dell'Allegato 5 al contratto di dispacciamento relativo a ciascuna UP e lo sottopone alla firma del Richiedente;

20.4 SELIS, nell'ambito della comunicazione di cui al comma 10.12, successiva all'attivazione della connessione, provvede a caricare su GAUDI':

- a) Lo schema unifilare di misura e le schede tecniche di misura forniti dal Richiedente e validati da SELIS ai sensi del comma 20.2;
- b) Le schede tecniche di misura di cui al comma 20.3, lettera b);
- c) L'Allegato 5 o gli Allegati 5 di cui al comma 20.3 lettera d).

20.5 A seguito del ricevimento delle informazioni di cui al comma 20.4, il sistema GAUDI' aggiorna lo stato delle UP e del relativo impianto "UP abilitata ai fini della misura" e "UP dell'impianto abilitate ai fini della misura" e notifica il predetto aggiornamento al Richiedente, a SELIS, a Terna, all'utente del dispacciamento e, qualora necessario, al GSE.

21 Elementi per l'abilitazione ai fini commerciali delle unità di produzione

Una volta completate con esito positivo tutte le seguenti attività:

- a) Registrazione delle UP di cui al comma 19.4;
- b) Validazione tecnica dell'UP di cui al comma 19.4 bis;
- c) Sottoscrizione del contratto di dispacciamento o, nel solo caso delle UP per le quali si applica la deliberazione ARG/elt 127/10, avvenuta indicazione

all'interno di GAUDI' della volontà di accedere allo scambio sul posto. Al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva.

Terna abilita l'UP ai fini commerciali e conseguentemente il sistema GAUDI' aggiorna lo stato dell'UP e del relativo impianto e notifica l'avvenuta abilitazione commerciale dell'UP al richiedente, al gestore di rete, all'utente del dispacciamento, a Terna medesima e, qualora necessario, al GSE.

22 Modalità di comunicazione della decadenza di una pratica di connessione di una unità o di un impianto di produzione (valido dal 1 Gennaio 2017)

22.1 Nel caso di decadenza di una pratica di connessione relativa a un impianto di produzione registrato sul sistema GAUDI', SELIS, con le medesime tempistiche di cui al comma 29.8 e secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDI', riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.

22.2 Il Richiedente, qualora decida di fare decadere la pratica di connessione a seguito della propria rinuncia, ne dà immediata comunicazione a SELIS, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. SELIS, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, secondo modalità definite da Terna, ne dà comunicazione al sistema GAUDI', riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.

22.3 Il sistema GAUDI', a seguito della comunicazione di SELIS, modifica lo stato degli impianti di produzione non ancora in esercizio associati alla pratica di connessione decaduta ed aggiornando nello stato "Connessione Decaduta" e comunica al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema. Qualora alla pratica di connessione decaduta siano associati impianti di produzione in esercizio il sistema GAUDI', invece, invia un messaggio di errore a SELIS.

23 Modalità di comunicazione della messa in conservazione di una unità o di un impianto di produzione (valido dal 1 Gennaio 2017)

23.1 Il Produttore, qualora richieda di mettere in conservazione una propria UP o un proprio impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDI', secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l'UP o l'impianto di produzione sarà messo/a in conservazione, la data indicativa di riattivazione e i tempi necessari per il ripristino della condizione di esercizio. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDI' ne dà tempestiva informazione a SELIS.

23.2 SELIS, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, registra l'avvenuta messa in conservazione dell'UP o dell'impianto di produzione, nonché le date da cui la messa in conservazione ha effetto

23.3 Il sistema GAUDI', a seguito della registrazione di cui al comma 23.2, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In Conservazione" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.

23.4 La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione messi in conservazione rimane nella disponibilità delle relative UP ovvero dei relativi impianti di produzione.

23.5 Le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate restano installate seppur non debbano essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell' energia elettrica. Il Produttore, per il periodo di messa in conservazione, in relazione alle predette apparecchiature di misura, riconosce a SELIS il solo corrispettivo relativo all' attività di installazione e manutenzione ove previsto.

24 Modalità di comunicazione della riattivazione di una unità o di un impianto di produzione (valido dal 1 Gennaio 2017)

24.1 Ai fini della riattivazione di UP ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, qualora non sia necessario apportare modifiche all' UP/impianto di produzione oggetto di attivazione, né alla connessione, il Richiedente è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDI', secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l' UP ovvero l'impianto di produzione sarà riattivato, previo pagamento del corrispettivo di cui al comma 24.5. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema Gaudi' né dà tempestiva informazione a SELIS.

24.2 Nei casi di cui al comma 24.1, SELIS, entro 15 (quindici) giorni lavorativi verifica che effettivamente la richiesta di riattivazione non necessiti di modifiche da apportare alla connessione o alla documentazione a essa associata (contratto di connessione, regolamento di esercizio, ecc.). Nel caso in cui non ci siano modifiche da apportare e sia stato effettuato il pagamento del corrispettivo di cui al comma 24.5, ferma restando la conclusione di tutte le altre eventuali attività di cui al comma 10.10 bis propedeutiche all'attivazione della connessione nonché la verifica dell' attivazione dello stato di "UP Abilitata ai fini dell' Attivazione e dell' Esercizio" sul sistema GAUDI', SELIS, entro le medesime tempistiche di cui al presente comma, valida sul medesimo sistema GAUDI' la richiesta di riattivazione, nonché la data da cui essa ha effetto. In caso contrario, entro le medesime tempistiche di cui al presente comma, nega la riattivazione tramite il sistema GAUDI', evidenziando che ai fini della riattivazione è necessario presentare una richiesta ai sensi del comma 24.4.

24.3 Il sistema GAUDI', a seguito della validazione di SELIS di cui al comma 24.2, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell'impianto di produzione, in "In Esercizio" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.

24.4 Nei casi in cui la riattivazione di UP ovvero di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, comporti la necessità di apportare modifiche alla connessione o alla UP ovvero all'impianto di produzione, il Richiedente è tenuto a presentare a SELIS l' apposita richiesta di cui all' articolo 5 , in luogo della richiesta di attivazione di cui al comma 24.1

24.5 Nei casi di cui al comma 24.1, il Produttore riconosce a SELIS un corrispettivo forfettario, a copertura dei costi sostenuti ai fini delle attività di propria competenza, pari a quello di cui all' articolo 27 del Testo Integrato Connessioni (TIC)

25 Modalità di comunicazione della dismissione di una unità o di un impianto di produzione (valido dal 1 Gennaio 2017)

25.1 Il Produttore, qualora decida di dismettere una propria UP o impianto di produzione, è tenuto a darne comunicazione al sistema GAUDI', secondo modalità definite da Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l' UP ovvero l'impianto di produzione sarà dismessa/o. Terna disciplina altresì le modalità sulla base delle quali il sistema GAUDI' dà tempestiva informazione a SELIS.

25.2 Nei casi di cui al comma 25.1, SELIS, secondo modalità e tempistiche definite da Terna, valida l'avvio della procedura di dismissione dell' UP ovvero dell'impianto di produzione, nonché le date da cui tale avvio ha effetto.

25.3 Il sistema GAUDI', a seguito della comunicazione di SELIS, modifica lo stato delle UP ovvero dell'impianto di produzione oggetto della richiesta aggiornando lo stato delle UP, ovvero dell' impianto di produzione, in "In Dismissione" e comunica anche al GSE, secondo modalità definite da Terna, le modifiche intercorse sul sistema.

25.4 La potenza disponibile in immissione relativa alle UP ovvero agli impianti di produzione in dismissione viene rimessa a disposizione di SELIS, con l'unica eccezione dei casi in cui il Produttore richieda contestualmente la modifica della connessione esistente al fine di riutilizzare, per una nuova UP o impianto, tutta o parte della potenza che si rende disponibile sul punto di connessione esistente.

25.5 Le apparecchiature di misura presenti, per le quali SELIS è responsabile dell' attività di installazione e manutenzione e non più necessarie per effetto della dismissione, sono rimosse da SELIS. In relazione alle apparecchiature di misura non più utilizzate, a decorrere dal giorno di avvio della dismissione come risultante dal sistema GAUDI' , non devono essere effettuate le attività di raccolta, di validazione, registrazione e di messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica. Dalla medesima data, il Produttore, in relazione alle predette apparecchiature, non riconosce più a SELIS alcun corrispettivo per il servizio di misura.

26 Disposizioni relative alla connessione alla rete dei sistemi di accumulo

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, un sistema di accumulo è considerato come un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) di produzione alimentato da fonti non rinnovabili, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 27.

27 Disposizioni transitorie relative alla connessione alla rete dei sistemi di accumulo

Nel caso in cui venga installato un sistema di accumulo, in deroga a quanto previsto al paragrafo 26, fino al completamento di valutazioni in merito alle modalità di installazione e di utilizzo dei sistemi di accumulo anche ai fini della fornitura di servizi di rete, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

28 Voltura della pratica di connessione

28.1 La voltura della pratica di connessione è ammessa in una qualsiasi fase dell'iter di connessione e può essere finalizzata a:

- a) modificare il solo soggetto richiedente, se diverso dal produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione;
- b) modificare il solo soggetto produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal richiedente;
- c) apportare entrambe le modifiche di cui alle precedenti lettere (a) e (b). Rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il richiedente ed il produttore coincidono

28.2 Il soggetto che vuole acquisire una pratica di connessione in corso di validità richiede la voltura della predetta pratica a SELIS secondo le modalità previste in queste Regole Tecniche e tenuto conto di quanto previsto al comma 28.3.

28.3 La richiesta di voltura di una pratica di connessione ai sensi del comma 28.2 deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Essa deve contenere almeno:

- a) il codice di rintracciabilità della pratica di connessione oggetto di voltura;
- b) il codice CENSIMP dell'impianto di produzione a cui la pratica di connessione da volturare si riferisce, qualora l'impianto sia già stato registrato sul sistema GAUDI';
- c) la tipologia di voltura di cui al comma 28.1;
- d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
- e) i dati significativi del soggetto subentrante e del soggetto cedente. A tal fine la domanda dovrà contenere almeno i dati di cui al comma 5.3 lettere (y) e (z), di entrambi i soggetti;
- f) nei soli casi di voltura ricadente nella tipologia di cui al comma 28.1, lettera (a), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore al soggetto subentrante (nuovo richiedente);
- g) nei soli casi di voltura ricadente nella tipologia di cui al comma 28.1, lettera (b), copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal produttore subentrante al soggetto richiedente;
- h) nei soli casi di voltura ricadente nelle tipologie di cui al comma 28.1, lettere (b) e (c), il mandato con rappresentanza a SELIS per l'aggiornamento del sistema GAUDI' del produttore associato all'impianto oggetto della pratica di connessione da volturare;
- i) la dichiarazione del soggetto subentrante di:

- aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente, quali, a titolo di esempio, il preventivo accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura, ecc;
 - avere la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, rinnovando con ciò la medesima dichiarazione già effettuata dal soggetto cedente all'atto della richiesta di connessione;
 - avere la titolarità degli atti autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità;
- j) la dichiarazione del soggetto cedente recante il nulla osta necessario per poter concludere positivamente la voltura a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante;
- k) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall' art. 28 comma 28.1 del Testo Integrato della Connessioni (TIC);

28.4 SELIS, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, verifica che:

- a) ci sia corrispondenza, nei propri sistemi, fra il codice di rintracciabilità della pratica, il codice CENSIMP del relativo impianto di produzione, i dati identificativi del soggetto cedente e, qualora diverso dal soggetto cedente, del soggetto individuato come produttore prima del perfezionamento della pratica di voltura;
- b) il soggetto registrato nel sistema GAUDI' come produttore per l'impianto di produzione oggetto della pratica da volturare corrisponda con il soggetto indicato nella richiesta di voltura come produttore prima del perfezionamento della voltura stessa;
- c) la richiesta di voltura sia conforme a quanto previsto dal TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive) e dalle Regole Tecniche di SELIS e contenga tutte le informazioni di cui al comma 28.3 e alle Regole Tecniche di SELIS

28.5 SELIS, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 28.4, comunica:

- a) al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura, questi acquisisce la titolarità della pratica;
- b) al soggetto cedente che, con effetti a decorrere dalla data indicata sulla richiesta di voltura, la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità;
- c) al sistema GAUDI', nei casi di cui al comma 28.1, lettere (b) e (c), l'anagrafica del produttore subentrante e l'associazione di tale anagrafica con quella dell'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione volturata a decorrere dalla data da cui ha effetti la voltura.

28.6 SELIS, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, in caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 28.4, comunica al

soggetto subentrante e al soggetto cedente l'esito delle verifiche effettuate, specificando i motivi dell'esito negativo

29 Disposizioni finali

29.1 Nel caso in cui il Richiedente presenti a SELIS una nuova richiesta di connessione alla rete sia in prelievo che in immissione, qualora i prelievi non siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, il corrispettivo per la connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del Testo Integrato Connessioni e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi della Deliberazione dell'Autorità n° 125/10.

29.2 Nel caso in cui il Richiedente presenti a SELIS una nuova richiesta di connessione alla rete in immissione e in prelievo, qualora i prelievi siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, si applica unicamente il TICA

29.3 Nel caso di richiesta di adeguamento di connessione esistente, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza già disponibile in prelievo.

29.4 Nei casi in cui il Richiedente intenda ridurre la potenza in immissione richiesta:

- a) Qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il Richiedente ne dà evidenza a SELIS entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 (due) mesi dalla data di attivazione della connessione, SELIS restituisce al Richiedente la differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione SELIS, ai fini dell'applicazione del paragrafo 17.6, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;
- b) In tutti gli altri casi, il Richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo secondo quanto previsto dai paragrafi 7.5 e 7.8 di questo documento.

29.4 bis Nel caso in cui la connessione sia attivata per un valore della potenza in immissione inferiore rispetto a quello riportato nel preventivo e autorizzato, in assenza dell'esplicita evidenza da parte del Richiedente ai sensi dell'articolo 29.4, la capacità di trasporto relativa alla potenza in immissione non utilizzata viene resa disponibile a SELIS senza alcun ricalcolo del corrispettivo per la connessione. Sono fatti salvi i casi in cui l'impianto di produzione è suddiviso in sezioni e viene attivato in date successive.

29.5 La capacità di trasporto che si rende disponibile sulla rete viene riassegnata da SELIS ad altre richieste di connessione, tenendo conto, per le sole aree in cui sono attive le

open season, di quanto previsto al successivo paragrafo 29.6, compatibilmente con la potenza in immissione richiesta, secondo l'ordine di priorità di seguito riportato e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 29.7:

- a) Richieste di connessione per le quali SELIS ha già ricevuto le richieste di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della STMG e per le quali non ha ancora dato seguito alla riassegnazione della capacità di trasporto di cui al presente comma. Qualora, pur a seguito della liberazione della capacità di trasporto, la STMG sia ancora operabile e corrisponda ancora la minimo tecnico, SELIS comunica al Richiedente l'esito positivo della verifica sulla fattibilità e realizzabilità della STMG, confermandola in via definitiva e prenotando la relativa capacità di trasporto;
- b) Richieste di connessione relative a impianti di produzione già connessi per i quali sono state attivate modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del Richiedente ai sensi del paragrafo 9.2 lettera d);
- c) Richieste di connessione relative a impianti di produzione per i quali SELIS non ha ancora emesso il preventivo;
- d) Nuove richieste di connessione nello stesso tratto di rete.

Nell'ambito della casistica di cui alla lettera a), al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione vengono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta di conferma di persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG da parte del responsabile del procedimento autorizzativo unico o del Richiedente o del responsabile del procedimento di VIA (qualora necessaria).

Nell'ambito di ciascuna delle altre casistiche sopra richiamate, al fine di individuare l'ordine di priorità, le richieste di connessione vengono ordinate in ordine cronologico in relazione alla data di ricevimento di ciascuna richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie di cui al paragrafo 5.3.

29.6 SELIS, nelle aree in cui sono attive le open season, al termine di ciascuna open season calcola la capacità di trasporto che si è resa disponibile sulla rete nel corso dell'open season e che non è già stata riallocata ai sensi del paragrafo 29.5 lettera a) secondo le tempistiche di cui al paragrafo 18.4 e procede alla sua riallocazione secondo quanto disposto dalle restanti lettere del paragrafo 29.5.

29.7 In presenza di specifiche esigenze connesse allo sviluppo e alla gestione efficiente della rete elettrica, SELIS potrà richiedere all'Autorità una modifica dell'ordine di priorità e dei criteri stessi di cui al paragrafo 29.5.

29.8 SELIS formalizza tempestivamente al Richiedente la decadenza della pratica di connessione esplicitandone le motivazioni e dandone comunicazione con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento. SELIS procede a liberare la potenza disponibile in relazione alle pratiche di connessione decadenti entro 15 (quindici) giorni dalla data di decadenza.

29.9 Ai fini della riattivazione di un impianto di produzione a seguito della messa in conservazione, il Richiedente invia a SELIS la richiesta di riattivazione effettuata con

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per la riattivazione pari al corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi previsto dall' articolo 28.1 del TIC (Testo Integrato Connessioni) e le informazioni previste da SELIS nelle proprie MCC. A seguito della richiesta di riattivazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste nel presente documento dal comma 10.6 e seguenti, qualora applicabili, ai fini dell'attivazione della connessione. Nel caso in cui, ai fini della riattivazione, si rendono necessarie modifiche della connessione esistente, il Richiedente è tenuto a presentare a SELIS l'apposita richiesta di cui all'articolo 5 , in luogo della richiesta di riattivazione.

30 Allegati

- Modello RCP – Richiesta di connessione per impianti di produzione
- Comunicazione Unica per la connessione di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W

S.EL.I.S. Linosa S.p.A.